

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. **51** del **26/11/2022**  
e modificato con delibera di Consiglio  
Comunale n. **4** del **28/01/2023**

# **INDICE**

- Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno**
- Art. 2 - Presupposto e finalità di destinazione del gettito**
- Art. 3 - Soggetti passivi**
- Art. 4 - Esenzioni**
- Art. 5 - Misura dell'imposta**
- Art. 6 - Versamento dell'imposta**
- Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta**
- Art. 9 - Sanzioni**
- Art. 10 - Riscossione coattiva**
- Art. 11 - Rimborsi**
- Art. 12 - Contenzioso**
- Art. 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta**
- Art. 14 - Disposizioni finali**

**Art. 1**  
**Istituzione dell'imposta di soggiorno**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
  2. L'applicazione dell'imposta decorre dal **01/01/2023**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
  3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.
1. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Art. 2**  
**Presupposto e finalità di destinazione del gettito**

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 28 del 10.08.2012, dalla L.R. n. 11 del 14.06.2013 e dalla L.R. n. 45 del 30.12.2014, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Villa Bartolomea, fino ad un massimo di **5 pernottamenti mensili anche non consecutivi**.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Villa Bartolomea, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

## **Art. 4** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a)** i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b)** i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime;
  - c)** il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d)** i portatori di handicap in situazione di gravità con idonea certificazione medica **e un loro eventuale accompagnatore**, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento con idonea certificazione medica **e un loro eventuale accompagnatore**;
  - e)** soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - f)** i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - g)** **nel caso di gruppi superiori a 20 persone, il capogruppo o guida, nonché l'eventuale autista di pullman.**

2. Per usufruire delle esenzioni **dalla lettera b) alla lettera g)** di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea autocertificazione, da presentare al gestore della struttura ricettiva da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell'esenzione, con esclusione delle esenzioni di cui ai punti d) del comma 1 del presente articolo, per la quale è in ogni caso necessaria la presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria. Tale documentazione va conservata dal gestore per almeno cinque anni ed esibita in caso di controlli a campione.

## **Art. 5** **Misura dell'imposta**

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **Art. 6** **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Villa Bartolomea.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla

scadenza di ciascun trimestre solare, sul conto di Tesoreria Comunale intestato al Comune di Villa Bartolomea.

3. Non è possibile effettuare compensazioni fra i versamenti relativi a più strutture ricettive gestite né fra i versamenti relativi a diversi periodi o annualità.

## **Art. 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Villa Bartolomea, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4.

2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. La dichiarazione, di cui al comma 1 del presente articolo, va presentata su modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione, pena irricevibilità, dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante della struttura ricettiva e trasmessa con una delle seguenti modalità previste dal Comune di Villa Bartolomea:

- presentazione a mezzo PEC se il file è firmato digitalmente;

- presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

- spedizione con raccomandata A.R. del modello di dichiarazione cartaceo firmato in originale con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

- eventuali ulteriori modalità telematiche che verranno rese disponibili su canali messi a disposizione dal Comune.

4. Il gestore della struttura deve fornire quietanza di pagamento, indicando obbligatoriamente nella fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura "imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_".

5. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono soggetti anche agli obblighi di resa del conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei Conti.

6. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

## **Art. 8** **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

## **Art. 9** **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 5, comma 3, da parte del gestore della struttura

ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

**Art. 10**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

**Art. 11**  
**Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 12**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 13**  
**Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>Disposizioni finali</b></p>
--

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.